

**NOTA**

**Modifiche apportate dal DL recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, approvato lo scorso 18 dicembre dal Consiglio dei Ministri.**

Le modifiche apportate dal provvedimento in parola sono segnate in rosso.

**Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge finanziaria 2007).**

**(GU n. 299 del 27-12-2006- Suppl. Ordinario n.244)**

**Aggiornata con le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008**

[...]

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per **gli anni 2008 e 2009**;

[...]

c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al **31 dicembre 2009**. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

**Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

**(Supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta ufficiale 14 aprile 2006 n. 88)  
Norme in materia ambientale**

[...]

Capo II

Competenze

Articolo 195 - Competenze dello Stato

[...]

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

[...]

e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, **entro diciotto mesi**, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risultati documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica

la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

**Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36**  
**"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"**  
**(Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003 - Supplemento Ordinario n. 40)**

[...]

Articolo 6

(Rifiuti non ammessi in discarica)

1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti;

[...]

p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal **31 dicembre 2009**.

**Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151**  
**"Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"**

(Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005 - Supplemento Ordinario n. 135)

*Testo aggiornato alle modifiche apportate, da ultimo, dal d.lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n.268*

[...]

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

m) "produttore". chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

- 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
- 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- 4) ~~chi produce per le sole~~ apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, ~~è produttore solo~~ **il produttore è considerato tale** ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);

[...]

Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali)

[...]

4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2002/96/CE, e, comunque entro e non oltre il **31 dicembre 2009**<sup>1</sup>, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dei produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1.

<sup>1</sup> L'originario termine del 13 agosto 2007 è stato, in un primo momento, prorogato al 31 dicembre 2007 per effetto dell'art. 15, c. 5 del D.L. n. 81/2007, pubblicato nella GU n. 151 del 2-7-2007, convertito in L. n. 127/2007. Da ultimo, il termine è stato ulteriormente prorogato, al 31 dicembre 2008, per effetto del Decreto-Legge 31 Dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, pubblicato nella GU n. 302 del 31-12-2007.